

Delibera n. 126/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 56/2022 nei confronti di Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del d.lgs. 70/2014 per la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.**

L'Autorità, nella sua riunione del 28 luglio 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007") e, in particolare, l'articolo 8 ("*Informazioni di viaggio*"), paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1371/2007, il quale dispone che: "*1. Senza pregiudizio dell'articolo 10, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto. I venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator forniscono tali informazioni ove disponibili*";
- VISTO** l'allegato II, parte I, del Regolamento (CE) 1371/2007, il quale, nel definire le informazioni obbligatorie da fornire al passeggero prima del viaggio, include tra le stesse "*Orari e condizioni per la tariffa più bassa*";
- VISTO** l'articolo 3 ("*Definizioni*") punto 7, del Regolamento (CE) 1371/2007 ai sensi del quale "*venditori di biglietti*" è "*qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venga a conoscenza di tali contratti*";
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito anche: "d.lgs. 70/2014") e, in particolare, l'articolo 9 ("*Informazioni relative al viaggio*"), comma 1, ai sensi del quale: "*In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di*

*trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Alla stessa sanzione sono soggetti i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator qualora abbiano la disponibilità delle suddette informazioni”;*

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTE** le Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: “Linee Guida”);
- VISTA** la ricevuta della “richiesta” inviata dal sig. [omissis] (di seguito: reclamante) all'indirizzo e-mail “[contact@suedtirolmobil.info](mailto:contact@suedtirolmobil.info)” in data 28 maggio 2021, avente ad oggetto “tickets”;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, prot. ART 17573/2021 del 3 novembre 2021, ed i relativi allegati, con il quale il reclamante evidenziava *“il problema delle differenze tariffarie tra Alto Adige Mobilità e Trenitalia”* e rappresentava, tra l'altro, che: *“Acquistando i biglietti nelle stazioni dei treni ove è presente soltanto la biglietteria automatica di Alto Adige Mobilità, come appunto ad Egna (BZ), per recarsi ad esempio a Mezzocorona (TN), vi è una maggiorazione del costo del biglietto non specificata al cliente (me ne sono accorto in quanto all'andata da Mezzocorona ho speso meno per la stessa tratta rispetto al ritorno da Egna). Peraltro, ad esempio a Egna, non vi sono alternative (se non online) all'acquisto del biglietto in stazione con biglietteria automatica Alto Adige Mobilità, pena la multa a bordo (come ben specifica il cartello), né è appunto noto il fatto che il biglietto sia più oneroso. In altre stazioni sono invece presenti entrambe le biglietterie automatiche, seppur senza ulteriori specifiche”*. Il reclamante allegava, in proposito:
- il riscontro del 1° giugno 2021, proveniente da Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. (di seguito anche “STA” o “Società”), alla citata richiesta formulata via e-mail, nel quale si rappresentava, tra l'altro, che *“[...] la tariffa per la tratta Egna - Mezzocorona ammonta a 3 euro, sia per il sistema integrato altoadigemobilità, sia per il sistema di bigliettazione Trenitalia. Per la tratta Egna - Trento invece emergono delle differenze. Il nostro sistema integrato chiede 5,50 euro, quello di Trenitalia 4,50 euro. Questa differenza è dovuta per il seguente motivo: per i biglietti ferroviari emessi da parte di Trenitalia con stazione di partenza in Alto Adige e stazione di arrivo a sud di*

*Mezzocorona oppure viceversa da sud di Mezzocorona con stazione di arrivo in Alto Adige viene applicata la tariffa sovraregionale di Trenitalia. Se per la stessa tratta il biglietto viene emesso tramite il sistema integrato Alto Adige Mobilità, la tariffa non corrisponde sempre a quella di Trenitalia. Purtroppo, sino ad ora non si è trovato un accordo per l'unificazione delle tariffe”;*

- VISTA** la delibera n. 56/2022, del 7 aprile 2022, notificata con prot. ART 9800/2022, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in relazione ai fatti descritti nel citato reclamo presentato all'Autorità (prot. ART 17573/2021);
- RILEVATO** che non sono pervenute, da parte della Società, memorie difensive nel termine di trenta giorni disposto con la delibera di avvio del procedimento;
- RILEVATO** inoltre che STA non si è avvalsa del pagamento in misura ridotta della sanzione, nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- VISTA** la richiesta informazioni dell'Autorità, prot. ART n. 15125/2022, del 22 giugno 2022, con la quale, tra l'altro, è stato richiesto alla Società, con riferimento alla tratta Egna - Trento (TN), di indicare il numero dei titoli di viaggio acquistati dai passeggeri, dal 7 aprile 2021 al 7 aprile 2022, presso le emettitrici automatiche gestite dalla stessa;
- VISTA** la nota di riscontro di STA alla citata richiesta informazioni prot. ART n. 15125/2022, acquisita con prot. ART n. 15418/2022, del 29 giugno 2022 con la quale la Società ha riferito, tra l'altro, che:
- *“[...] a STA preme sottolineare che il sito [www.altoadigemobilita.info](http://www.altoadigemobilita.info), diversamente dal sito [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com), è un sito informativo e non un canale di vendita. In prima linea STA si è impegnata a implementare la nuova tariffa correttamente nei propri canali di vendita. Per motivi tecnici purtroppo non è stato invece possibile aggiornare anche i canali informativi tempestivamente”;*
  - *“[...]a tariffa per la tratta Egna – Termeno – Trento è stata quindi [...] venduta all'importo di 4,50 € a partire dal 1° marzo 2022, nonostante il prezzo indicato sul sito fosse diverso a causa dei suddetti motivi tecnici. Questa tariffa è identica alla tariffa applicata da Trenitalia SpA. Pertanto, un utente che avesse viaggiato in data 29.03.2022 avrebbe pagato la medesima tariffa, indipendentemente dal canale acquisto utilizzato”;*
  - *“[n]el periodo dal 7 aprile 2021 al 7 aprile 2022 sono stati acquisiti presso le biglietterie automatiche: [...] 340 biglietti per la tratta Egna – Termeno (BZ) – Trento (TN)”;*

- “[...]’intervento da parte dell’Autorità sulla questione della differenza di prezzo ha dato luogo a una riflessione e a un approfondimento della questione [...], al termine dei quali STA ha inserito presso le proprie biglietterie automatiche un’informatica ai passeggeri per l’acquisto di titoli di viaggio per le tratte verso le stazioni di Lavis e Trento. L’informatica in lingua tedesca, italiana, ladina e inglese informa i passeggeri che per tali tratte sono disponibili anche dei servizi sul sito [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com)”;

**VISTA** la convocazione in audizione della Società, disposta con nota prot. ART n. 15558/2022, del 30 giugno 2022;

**VISTO** il verbale dell’audizione (prot. ART n. del 16365/2022, del 12 luglio 2022), tenutasi in data 8 luglio 2022, nel corso della quale STA osservava, tra l’altro, che:

- “[...] a seguito dell’apertura del procedimento, per maggiore scrupolo, la Società ha provveduto nei giorni scorsi ad introdurre, sia nella bigliettazione automatica e sia nel sito, la seguente dicitura: “per questa tratta sono disponibili servizi anche sul sito [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com)”, precisando inoltre che dal contratto di servizio in essere con Trenitalia S.p.A. non compete a STA l’obbligo di una informazione aggiuntiva circa i servizi offerti dal concessionario Trenitalia.”

**VISTA** la documentazione prodotta dalla Società in allegato al citato verbale di audizione prot. ART 16365/2022, come richiesto alla stessa nel corso dell’audizione;

**VISTA** la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1371/2007, ed in particolare che:

- STA, società *in-house* della Provincia Autonoma di Bolzano, gestisce il sistema informatico e di bigliettazione del trasporto pubblico locale provinciale (cfr. slides indicate al citato verbale di audizione dell’8 luglio 2022, acquisito con prot. ART. n. prot. 16365/2022);
- la Società gestisce il canale di vendita dei biglietti tramite emettitrici automatiche ubicate nelle stazioni, pertanto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1371/2007, nella sua qualità di “*venditore di biglietti*”, STA è tenuta a fornire ai passeggeri, prima del viaggio, le informazioni di cui all’allegato II, parte I, del citato Regolamento (CE) 1371/2007, il quale, include, tra le suddette, “[o]rari e condizioni per la tariffa più bassa”;
- dalla documentazione agli atti emerge la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1371/2007 in quanto la Società ha omesso di fornire, ai passeggeri che hanno utilizzato le emettitrici automatiche per l’acquisto dei

titoli di viaggio, l'informazione avente ad oggetto la possibilità di acquistare il biglietto ad una tariffa più bassa;

- invero, con nota di riscontro prot. ART 3437/2022, del 23 febbraio 2022 la Società, confermando l'incompletezza delle informazioni fornite ai passeggeri, riferisce che *“[...] a partire dal 1/03/2022 tutti i canali di vendita di altoadigemobilità saranno allineati con la tariffa sovraregionale applicata da Trenitalia S.p.A”* ed inoltre di *“[...] non riten[ere] sia congruo implementare appositi avvisi sul disallineamento tariffario, in quanto la questione è stata risolta.”*. Pertanto, con riferimento a questa specifica circostanza, la violazione si è perfezionata per il periodo pregresso, atteso che sino al 1° marzo 2022 la Società non ha informato i passeggeri dell'esistenza di una tariffa più bassa, ossia quella proposta per la medesima tratta da Trenitalia (cfr. il citato riscontro del 1° giugno 2021 al reclamante, ove STA ha affermato che *“[p]er la tratta Egna - Trento invece emergono delle differenze. Il nostro sistema integrato chiede 5,50 euro, quello di Trenitalia 4,50 euro [...]”*);
- inoltre, con riferimento alla tratta Egna – Lavis la violazione persiste e trova conferma nelle note di accompagnamento alle slides illustrate dalla Società nel corso della citata audizione e prodotte in data 12 luglio 2022 (prot. ART. 16365/2022): a pagina 4 delle suddette slides si legge: *“il disallineamento tariffario si spiega quindi per due bas[i] giuridiche diverse. Altoadigemobilità applica le tariffe fissate dalla Provincia Autonoma di Bolzano con delibera della giunta provinciale n. 294 del 3 maggio 2022. Questa delibera all'art. 5 definisce anche un meccanismo di arrotondamento per eccesso ai successivi 0.50 €. L'operatore Trenitalia invece applica un'altra tariffa nota come “nuova tariffa sovraregionale”;*
- pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, con riferimento alla tratta Egna – Lavis il disallineamento tariffario tra biglietti venduti con i canali di vendita Altoadigemobilità e quelli venduti da Trenitalia, persiste; invero, seppur di contenuta entità (euro 0,35), non è oggetto di specifica informazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007. A tal riguardo, non coglie nel segno la Società quando riferisce di aver inserito sulle emettitrici automatiche *“un'informativa per i passeggeri, visibile nel momento di acquisito di titoli di viaggio per le stazioni di Lavis e Trento”*, con la quale i passeggeri vengono edotti che *“[p]er questa tratta sono disponibili dei servizi anche sul sito [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com)”*, in quanto, predetta informativa non può ritenersi idonea ad assolvere all'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007; nella sua qualità di venditore di biglietti, STA assolve al suddetto obbligo informando direttamente il passeggero delle *“condizioni per la tariffa più bassa”* e non rimandando ad altro sito, nel caso di specie a quello Trenitalia, senza alcun cenno alla diversità delle tariffe;

**RITENUTO**

pertanto, di accertare la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 da parte di Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. e di procedere,

conseguentemente, all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per un importo complessivo tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00);

**CONSIDERATO** altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.lgs. 70/2014, “*nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati*”, nonché sulla base delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
2. sotto il profilo della gravità della violazione rileva il pregiudizio subito dai passeggeri che non hanno ricevuto l’informazione completa sulle “[...] *condizioni per la tariffa più bassa*”, di cui all’allegato II, parte I del suddetto Regolamento (CE) n. 1371/2007, sussistendo la possibilità di acquistare il biglietto a una tariffa più bassa rispetto a quella offerta per i biglietti venduti con i canali di vendita *Altoadigemobilità*, attraverso le emettitrici automatiche; rileva inoltre che, con riferimento alla tratta Egna – Lavis, la violazione persiste, seppur la differenza tariffaria sia limitata ad euro 0,35;
3. per quanto concerne il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, la condotta, alla luce della disposizione violata, si ritiene abbia coinvolto tutti i passeggeri che hanno acquistato titoli venduti con i canali di vendita *Altoadigemobilità* attraverso le emettitrici automatiche; occorre tuttavia osservare che, con riferimento alla tratta Egna – Trento, risulta contenuto il numero dei biglietti venduti, consistente in numero 340 nell’anno precedente alla notifica della delibera n. 56/2022 di avvio del procedimento sanzionatorio;
4. sotto il profilo della reiterazione della violazione, non risultano precedenti a carico di STA;
5. non risultano azioni poste in essere per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze delle violazioni;
6. per le sopra indicate considerazioni e sulla base delle Linee guida, risulta congruo (i) determinare l’importo base della sanzione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00); (ii) non applicare, sul predetto importo base, aumenti o riduzioni; (iii) applicare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00);

**RITENUTO**

pertanto di procedere, nei confronti di Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., all’irrogazione, per la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, della sanzione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00);

tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

1. l’accertamento, per i fatti di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, della violazione da parte di Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. l’irrogazione, per i fatti di cui in motivazione, nei confronti Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante versamento da effettuarsi tramite l’utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione “Servizi on-line PagoPA” (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), compilando i relativi campi come segue:
  - Delibera n. 126/2022”;
  - Anno: 2022;
  - Descrizione causale: sanzione delibera n. 126/2022;
4. decorso il termine di cui al punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., comunicata al reclamante nonché pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 28 luglio 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)